

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - SEDUTA DEL 12 APRILE 2023

Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazioni possedute – esito negativo.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Considerato che è costituita, fra i Comuni di Almè, Almenno S. Bartolomeo, Almenno S. Salvatore Barzana, Bedulita, Berbenno, Brumano, Capizzone, Corna Imagna, Costa Imagna, Fuipiano, Locatello, Paladina, Palazzago, Roncola, Rota Imagna, Strozza, S. Omobono Terme, Valbrembo, Villa D'Almè l'Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona per la gestione associata dei servizi affidati dagli Enti locali soci;

Rilevato che lo scopo dell'Azienda, così come indicato dall'art. 3 dello Statuto, è in generale, la gestione associata dei servizi alla persona:

- a) gestione dei servizi sociali, servizi socio educativi, assistenziali e socio sanitari in generale;
- b) gestione dei servizi alla persona a prevalente carattere sociale in particolare alle fasce deboli della popolazione quali Anziani, Disabili, Minori e Famiglia, e nuove povertà, ivi compresi interventi di formazione e orientamento;
- c) gestione di ogni altra attività inerente il settore socio assistenziale e socio sanitario, in collaborazione dei Comuni Soci dell'Ambito e disciplinata da atti formali;
- d) gestione di ogni e qualsiasi tipo di attività sociale o socio assistenziale di competenza degli Enti Locali Consorziati.

Considerato quanto disposto dal D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica ed in particolare che i soggetti interessati dalla comunicazione dell'esito della rilevazione straordinaria delle partecipazioni detenute al 31/12/2021, in adempimento all'art. 24 sono le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale;

Ritenuto pertanto che l'Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona ricada tra i soggetti tenuti ad effettuare la rilevazione straordinaria delle partecipazioni;

Preso atto che l'Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona, alla data del 31 dicembre 2021, non deteneva partecipazioni in alcuna delle società ricadenti nel perimetro oggettivo previsto dal T.U.;

Rilevato che le Amministrazioni che non detenevano, alla data del 31/12/2021, alcuna partecipazione in società, sono comunque tenute a comunicare l'esito della ricognizione, in questo caso negativo, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014;

Visto l'Art. 114 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*;

Visto lo Statuto dell'Azienda;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

1. Di dare atto che l'Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona, alla data del 31 dicembre 2021, non deteneva partecipazioni in alcuna delle società ricadenti nel perimetro oggettivo previsto dal T.U. e che pertanto l'esito della ricognizione è negativo;
2. Di dare atto che l'esito della ricognizione effettuata sarà comunicato nei termini e nei modi espressi in premessa.

Il Presidente
Michele Sarchielli

